

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1928)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 giugno 1982
(V. Stampato n. 3333)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 giugno 1982*

Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1982, n. 157, recante stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 aprile 1982, n. 157, recante stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544.

Decreto-legge 9 aprile 1982, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 14 aprile 1982.

Stanziamen­ti a fa­vore del Fondo cen­trale di garan­zia per le auto­strade e per le fer­rovie me­tro­po­li­tane, per l'at­tuazione dell'ar­ti­colo 5 del de­creto-legge 31 lu­glio 1981, n. 414, con­vertito, con mo­difi­ca­zioni, nella legge 2 ot­to­bre 1981, n. 544

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad ulteriori stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ART. 1.

In dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione, nell'anno 1981, degli interventi di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, è assegnata, al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, la ulteriore somma di lire 29 miliardi.

ART. 2.

Per far fronte, nell'anno 1982, agli interventi di cui al precedente articolo 1, è assegnata al Fondo medesimo la somma di lire 100 miliardi.

Le ulteriori somme occorrenti negli anni successivi, per gli interventi stessi, saranno annualmente assegnate al Fondo con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

ART. 3.

In relazione ai maggiori oneri connessi all'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, è assegnata, al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, la somma di lire 10.300 milioni.

ART. 4.

All'onere complessivo di lire 139.300 milioni, derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1982, si farà fronte mediante prelevamento dalle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, il *Guardasigilli*: DARIDA.